

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIOTTI, PIERRI, VISCA, CALVI, MARNIGA, CASOLI, BONO PARRINO, MANIERI, AGNELLI Arduino, PATRIARCA, NIEDDU, BERNARDI, CANDIOTO, PERRICONE e PIZZOL**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

Perequazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali civili e militari

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che del problema oggetto del presente disegno di legge, sorto nel 1973 con la prima delle cosiddette «pensioni d'annata», fu prevista a suo tempo una soluzione dall'ex Ministro per la funzione pubblica, Massimo Severo Giannini, al punto 8 del «protocollo» che da lui prese il nome. Il Senato il 26 giugno 1980 approvò un ordine del giorno col quale, accogliendo il contenuto del suddetto protocollo, impegnava il Governo a predisporre strumenti idonei a perequare i trattamenti pensionistici al trattamento del personale pubblico in servizio, con decorrenza da una data non posteriore al 1° gennaio 1981. Con simile operazione si sarebbe dovuto rimediare alla mancata riliquidazione dei trattamenti di quiescenza in occasione

dell'entrata in vigore di leggi migliorative del trattamento economico. La Commissione di studio appositamente costituita, che prese il nome dal presidente Colletti, trasmise al Ministro il 25 maggio 1981 una dettagliata relazione e uno schema di proposta di legge, con allegata una tabella di aumenti in misura percentuale e fissa, differenziati per categoria e secondo le varie «fasce» di annata, che consentivano un allineamento delle pensioni base delle singole categorie.

Il progetto si è concretizzato, in forma peggiorativa ed estremamente riduttiva, con la legge 17 aprile 1985, n. 141, la quale ha prodotto ulteriori sperequazioni all'interno delle stesse fasce di annata (basti pensare all'applicazione dell'articolo 6, in conseguenza

del raddoppio delle misure percentuali e fisse). Nel frattempo, le sperequazioni avevano raggiunto dimensioni macroscopiche per effetto delle contrattazioni triennali 1982-1984 e 1985-1987; si sono così create altre pensioni di annata, dovute agli scaglionamenti dei miglioramenti economici, perfino nell'ambito dei singoli trienni.

Per esemplificare, nel mondo della scuola (ma il discorso vale analogamente per le altre categorie di dipendenti) un professore pensionato col massimo di anzianità nel 1976 (l'anno più danneggiato) ha una pensione base inferiore di lire 9.154.500 lorde annue rispetto a quella fruita dal collega con pari anzianità collocato a riposo nel 1987, che ha beneficiato degli aumenti contrattuali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987.

Occorre pertanto attuare, con la massima urgenza e per motivi di equità, l'integrale perequazione secondo il criterio più logico: a parità di qualifica e di anzianità di servizio corrisponda un identico trattamento pensionistico, indipendentemente dalla data di collocamento a riposo. Si tratta, in definitiva, di ripristinare concretamente la norma vigente per i dipendenti statali prima del 1973, allorché ad ogni miglioramento retributivo concesso al personale in attività di servizio corrispondeva analogo aumento ai pensionati. In tal modo, si rispetterebbe tra l'altro il contenuto della sentenza n. 26 del 1980 della Corte costituzionale, secondo la quale la pensione non è che «retribuzione differita». Infine, l'eliminazione del fenomeno delle «pensioni d'annata» sarebbe l'unica valida risposta all'aspra denuncia fatta il 13-14 ottobre a Noordwijk dal Comitato direttivo della CIF (*Confédération internationale des fonctionnaires*), organismo sindacale accreditato presso l'Ufficio internazionale del lavoro delle Nazioni Unite; l'Italia, infatti, risulta essere

l'unico Paese della CEE la cui legislazione previdenziale non preveda il collegamento fra le variazioni della retribuzione di servizio e il trattamento di quiescenza.

Col presente disegno di legge si propone di conseguire l'integrale perequazione con gradualità.

L'articolo 1 prevede l'allineamento delle pensioni corrisposte al personale statale contemplato dalla legge n. 141 del 1985 (pensionati fino al 1978 compreso) e di quelle relative ai trienni 1979-1981 e 1982-1984 col trattamento pensionistico integrale stabilito da quest'ultimo contratto. Si rimedia così, d'un colpo, anche alla situazione determinata dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 344 e n. 345 del 1983, con la quale si sono create altre pensioni d'annata: per il 1982 (nessun aumento contrattuale), per il 1983 (solo il 35 per cento degli aumenti), per il 1984 (solo l'80 per cento).

L'articolo 2 prevede l'ulteriore perequazione delle pensioni fino al 31 dicembre 1984, nonché di quelle del triennio 1985-1987 non contemplate dalla normativa sul trattamento di quiescenza per il triennio stesso, per cui dai benefici economici sono stati esclusi tutti i pensionati del 1985 e quelli del 1986 e 1987 privi del possesso di uno dei requisiti espressamente indicati (età pensionabile; massimo di servizio; invalidità permanente e assoluta).

L'articolo 3 dispone, con l'aggancio automatico alla dinamica salariale, la definitiva eliminazione, anche per il futuro, del triste fenomeno delle «pensioni d'annata».

L'articolo 4, infine, prevede che finalmente anche lo Stato provveda, come qualsiasi altro datore di lavoro, pubblico o privato, a versare i contributi per i propri dipendenti, al fine di colmare una grave lacuna: l'inesistenza del fondo pensioni statali, che viene evidenziata da anni dai procuratori generali della Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento pensionistico del personale statale comunque cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1985 viene allineato con quello corrisposto al personale che ha fruito per intero dei benefici economici stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e n. 345.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il trattamento pensionistico del personale di cui all'articolo 1 e dei dipendenti statali comunque cessati dal servizio nel triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 viene allineato con quello corrisposto al personale collocato a riposo fruendo per intero dei benefici economici stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento economico di quiescenza dei dipendenti statali civili e militari è agganciato automaticamente alla dinamica del trattamento economico del personale in servizio di pari grado e anzianità.

2. I miglioramenti economici previsti con le contrattazioni triennali di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o con provvedimenti legislativi per il personale non soggetto a contrattazione vengono erogati automaticamente al personale analogo già collocato a riposo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate previdenziali, calcolando in esse anche l'aliquota dei contributi pensionistici che lo Stato, in quanto datore di lavoro, deve accantonare a favore dei propri dipendenti, analogamente a quanto si verifica per gli enti locali.